

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare gli artt. 60, 95, 97, 106;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", ed, in particolare, l'articolo 16, il quale individua nel Dipartimento per le pari opportunità la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2019, di riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, Reg.ne – Succ. n. 880;

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019, per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022";



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 8 ottobre 2019, al num. 1956, che conferisce l'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità alla dott.ssa Paola Paduano, dirigente di prima fascia, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la titolarità del centro di responsabilità n. 8 "pari opportunità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'istituzione di un fondo denominato "*Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne*", posto a carico del cap. 496, Centro di Responsabilità 8 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge del 27 giugno 2013, n. 77, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", promulgata a Istanbul l'11 maggio 2011;

VISTO l'art. 24 della sopracitata Convenzione, che invita "gli Stati ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza";

CONSIDERATO che il Dipartimento per le pari opportunità, in linea con quanto richiesto dalla sopracitata Convenzione, ha istituito già dall'8 marzo 2006 una linea telefonica dedicata attiva 24 ore su 24 sette giorni alla settimana per le vittime di violenza di genere e *stalking*;

VISTI gli artt. 12 e 13 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, che, rispettivamente, hanno stabilito per legge l'istituzione di un servizio di gestione del *Call center* dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e *stalking* e predisposto la copertura finanziaria dello stesso;

VISTO il decreto legge del 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" in attuazione delle indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul sopra citata;

VISTO il contratto per l'affidamento del "Servizio di gestione del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e *stalking*" sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e l'Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus in data 22 maggio 2018 per un importo pari ad euro 376.248,40 al netto dell'IVA, con validità fino al 31 maggio 2019;



VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità *pro tempore* del 3 maggio 2019, con il quale è stata disposta la proroga tecnica di sei mesi (1° giugno 2019 – 30 novembre 2019) del contratto stipulato con l'Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus e sono state impegnate risorse pari ad euro 229.511,52 IVA inclusa;

CONSIDERATO che la determina a contrarre del Capo del Dipartimento per le pari opportunità *pro tempore* del 4 settembre 2019 ha individuato la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, a norma dell'art. 95 del citato decreto legislativo, quale procedura ordinaria per la scelta del nuovo gestore del numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e *stalking*;

PRESO ATTO che in data 10 settembre 2019 è stato pubblicato su GUUE il bando di gara per l'affidamento del Servizio di gestione del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e *stalking* e attività connesse e, in data 11 settembre 2019, si è provveduto alla pubblicazione dello stesso bando su GURI n. 107 serie speciale, nonché sul sito del Dipartimento per le pari opportunità, sezione "Profilo del committente" ai sensi degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato nel bando di gara alle ore 13.00 del 15 ottobre 2019;

CONSIDERATO che entro tale termine sono pervenuti n. 5 plichi contenti le offerte e la documentazione di rito, così come si evince dal "Verbale di verifica integrità dei plichi e consegna nei termini" del RUP del 15 ottobre 2019, prot. DPO n. 5878;

VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 15 ottobre 2019;

CONSIDERATO che in data 16 ottobre 2019 e in data 23 ottobre 2019 si sono ritualmente svolte la prima seduta pubblica e la seconda seduta pubblica della commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi pervenuti per l'ammissione alla procedura aperta dei concorrenti e che la commissione si è successivamente riunita in sedute riservate per procedere alla valutazione delle offerte tecniche, "proposte tecnico-organizzative", presentate dai concorrenti ammessi alla procedura;

CONSIDERATO che in data 7 novembre 2019 si è ritualmente svolta la seduta pubblica, in occasione della quale il Presidente della commissione giudicatrice ha dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lette le quali la commissione ha attribuito i punteggi alle stesse e stilato la graduatoria provvisoria;



VISTA la nota dell'8 novembre 2019, prot. DPO n. 6430, con la quale la commissione giudicatrice ha comunicato il termine dei lavori di valutazione delle offerte e rilevato che l'offerta presentata dalla costituenda ATI Rel. Azioni Positive Società Coop. Sociale Onlus (mandataria, da ora anche Relazioni) e ne-t by Telerete Nordest a Socio Unico (mandante, da ora anche Telerete), prima nella graduatoria provvisoria, è risultata anomala ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE le determine del 18 novembre 2019 e del 28 gennaio 2020, con le quali il Capo del Dipartimento per le pari opportunità ha disposto le proroghe tecniche del servizio *call center* 1522 in corso, prorogando il termine del contratto sino al 30 giugno 2020 per consentire lo svolgimento del *sub* procedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dalla costituenda ATI Rel. Azioni Positive Società Coop. Sociale Onlus (mandataria) e ne-t by Telerete Nordest a Socio Unico (mandante), ai sensi dell'art. 97, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici e addivenire alla stipula del contratto nel pieno rispetto dello *stand still*, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del medesimo Codice;

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti anche RUP) del 27 gennaio 2020, prot DPO n. 359;

CONSIDERATO che il *sub* procedimento di verifica della congruità dell'offerta ha comportato un'ampia e complessa verifica, così come riportato nella Relazione del RUP citata, che si è svolta mediante:

- 1. la richiesta di spiegazioni di cui alla nota prot. DPO n. 6678 P-4.25 del 14 novembre 2019, con la quale il Dipartimento per le pari opportunità ha invitato la costituenda ATI Rel.Azioni Positive Società Coop.va Sociale Onlus (mandataria) e ne-t by Telerete Nordest a Socio Unico (mandante) a fornire per iscritto spiegazioni ed elementi in modo da consentire alla stazione appaltante di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta complessiva;
- 2. l'esame della comunicazione di risposta della costituenda ATI Rel.Azioni Positive Società Coop.va Sociale Onlus (mandataria) e ne-t by Telerete Nordest a Socio Unico (mandante), pervenuta tramite PEC in data 28 novembre 2019 e acquisita in pari data agli atti con prot. DPO n. 6993;
- 3. la convocazione del 6 dicembre 2019, prot. DPO n. 7366, per il giorno 9 dicembre 2019 della commissione giudicatrice per supporto al RUP nella verifica della proposta tecnico organizzativa;
- 4. la nota del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 12 dicembre 2019, prot. DPO n. 7628, con la quale la costituenda ATI è stata convocata in contraddittorio ai sensi dell'art. 97, comma 3, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il giorno 19 dicembre 2020;
- 5. l'incontro in contraddittorio tra la stazione appaltante e la costituenda ATI Rel.Azioni Positive Società Coop.va Sociale Onlus (mandataria) e ne-t by Telerete Nordest a Socio Unico (mandante), svoltosi il 19 dicembre 2020 presso la sede del Dipartimento per le pari opportunità, all'esito del quale sono emersi ulteriori elementi da chiarire con la concessione



di un ulteriore termine alla costituenda ATI per la presentazione di spiegazioni in forma scritta;

- 6. l'esame della comunicazione di risposta della costituenda ATI Rel.Azioni Positive Società Coop.va Sociale Onlus (mandataria) e ne-t by Telerete Nordest a Socio Unico (mandante) del 7 gennaio 2020, pervenuta via PEC e protocollata prot. DPO n. 000005, con la quale la costituenda ATI ha fornito le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante in sede di incontro del 19 dicembre 2019;
- 7. la nota del 14 gennaio 2020, prot. DPO n. 0000181, con la quale il Dipartimento per le pari opportunità ha chiesto alla costituenda ATI ulteriori spiegazioni in ordine alle dichiarazioni rese in sede di proposta tecnico-organizzativa e nella citata comunicazione del 7 gennaio 2020;
- 8. l'esame della comunicazione di risposta della costituenda ATI del 15 gennaio 2020, pervenuta via PEC ed acquisita in pari agli atti con prot. DPO n. 188;

VISTA la proposta tecnico-organizzativa, valutata dalla commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio, nella quale Rel. Azioni Positive Società Coop. Sociale Onlus (mandataria) e ne-t by Telerete Nordest a Socio Unico (mandante) hanno dichiarato che "... la responsabile del servizio e la responsabile della supervisione dell'equipe saranno presenti per complessive 14 ore giornaliere nei giorni feriali. Garantiranno inoltre un servizio di risposta telefonica e supervisione remota al di fuori di tali orari. In particolare, la responsabile del servizio, risiede a 400 mt dalla stessa sede in cui verrà attivato il servizio, e sarà per lei possibile raggiungerla in tempi brevi in caso di necessità..." e che "... il controllo di qualità del servizio è assicurato attraverso: ... presenza e affiancamento da parte della responsabile del servizio e della responsabile della supervisione dell'equipe, per complessive 14 ore giornaliere nei giorni feriali. Al di fuori di tali orari verrà garantito un servizio di risposta telefonica e supervisione remota. ..." (punto: A.2 Organizzazione del Gruppo di lavoro: modalità di turnazione e sostituzione, soluzioni operative adottate per garantire un adeguato grado di flessibilità nel caso di interventi urgenti e/o di picchi di attività – Modalità di turnazione e sostituzioni pag 16; punto: D. Servizi di management – Controllo di qualità del servizio delle operatrici telefoniche, pag. 30);

CONSIDERATO che con tali dichiarazioni, rese in sede di gara, le offerenti hanno garantito la presenza delle due figure professionali sopra indicate per complessive 14 ore giornaliere (7 ore ciascuna) nei giorni feriali – ossia ad eccezione delle domeniche e delle festività - per tutta la durata del contratto di 18 mesi (pari a 383 giorni, calcolati sulla base di una presunta decorrenza del contratto al 1° febbraio 2020, presa in considerazione nel *sub* procedimento di verifica della congruità dell'offerta), con la precisazione che al di fuori di tali orari avrebbero comunque garantito una reperibilità telefonica e, in caso di necessità, la responsabile del servizio, facilitata dalla brevissima distanza (400 metri), avrebbe potuto raggiungere la sede del *call center*;

CONSIDERATO, altresì, che tali figure professionali sono indicate nella proposta tecnico – organizzativa come figure professionali determinanti per la qualità e il controllo delle prestazioni del servizio, così come proposto in sede di gara. La responsabile del servizio viene indicata quale soggetto che svolge "un coordinamento stabile delle attività" tale da permettere "in ogni momento



di avere il quadro del servizio da riportare al DPO e soprattutto di intervenire tempestivamente su qualsiasi elemento che richieda valutazioni, interventi migliorativi e/o correttivi o indicazioni da parte del DPO...", mentre l'esperta senior per il supporto psicologico svolge il ruolo determinante di assistenza e sostegno psicologico delle operatrici del call center, fondamentale in considerazione della delicatezza e complessità del servizio (v. pag. 29 proposta tecnico-organizzativa);

VISTE le spiegazioni presentate dalla costituenda ATI nelle citate comunicazioni del 7 gennaio 2020 e del 15 gennaio 2020, ed in particolare, l'indicazione di un monte ore di 1.086 per ciascuna figura professionale (per un totale di ore 2.172), di gran lunga insufficiente a garantire la presenza delle stesse per le 14 ore nei giorni feriali, così come indicato nella proposta tecnico-organizzativa; (383 giorni feriali x 14 ore al giorno =5.362 ore, a fronte delle 2.172 di cui alla precisazione del 7 gennaio 2020);

CONSIDERATO che nella comunicazione del 15 gennaio 2020, DPO prot. n. 188, Relazioni e Telerete hanno dichiarato che "...le ore di presenza delle due figure professionali presso la sede del servizio (call center 1522) sono 4.644...", con la precisazione che "...in considerazione dei ruoli di tipo gestionale, di coordinamento e di supervisione ... le ore specificamente dedicate, e quindi imputate al Servizio di call center 1522, corrispondono al 46,8% (2.172 ore) ... delle ore in cui sono presenti presso la sede del Servizio...";

CONSIDERATO che, stando alle dichiarazioni delle proponenti in sede di spiegazioni, le due figure professionali avrebbero un'ampia presenza presso la sede fisica del *call center* 1522, ma una presenza dedicata a quest'ultimo servizio pari a circa 3 ore giornaliere per tutti i giorni feriali di durata del contratto, in luogo delle 7 ore giornaliere garantite in sede di proposta tecnico-organizzativa (2.172 ore: 383 giorni=2,83 ore nei giorni feriali del periodo di contratto);

CONSIDERATO che risulta irrilevante, ai fini dell'esecuzione del servizio così come rappresentato nella proposta tecnico – organizzativa, la presenza delle suddette figure professionali presso la sede fisica del *call center* 1522 per un numero di ore pari a 4.644, trattandosi di una presenza non specificatamente dedicata ai servizi posti a gara, non retribuita in relazione ai medesimi servizi e dunque del tutto svincolata dall'esecuzione del contratto, così come specificato dalla stessa costituenda ATI nella comunicazione del 15 gennaio 2020;

CONSIDERATO che nella comunicazione del 7 gennaio 2020 e nella comunicazione del 15 gennaio 2020, Relazioni e Telerete hanno dichiarato, inoltre, che:

- alla esperta senior responsabile del servizio e alla esperta senior per il supporto psicologico alle operatrici si applica il contratto collettivo nazionale lavoro (CCNL) "cooperative sociali";
- le quantità di ore specificatamente dedicate ed imputate al servizio di *call center* sono pari a 1.086 per ciascuna figura professionale per i 18 mesi di durata del contratto;
- l'importo unitario del costo orario, al netto d'IVA, è pari ad euro 20,00, costo complessivo a risorsa impiegata pari ad euro 21.720, per ciascuna delle figure professionali;
- il numero di giornate mediamente lavorate per la durata del contratto (18 mesi) è 305,5;



- in caso di ferie o malattie le figure della esperta senior responsabile del servizio e della esperta senior supporto psicologico alle operatrici "...non vengono sostituite da altra risorsa...", in quanto "insostituibili";

RILEVATO che:

- le giornate considerate da Relazioni e Telerete ai fini della determinazione del corrispettivo in sede di spiegazioni sono pari a 305,5 (per meno di tre ore lavorate/giorno), con un calcolo che non considera le giornate per ferie maturate, per malattie, per sostituzioni e per altre cause di legittima assenza del lavoro;
- le giornate feriali calcolate nel periodo contrattuale di 18 mesi sono pari a 383, considerando la data presunta di decorrenza del contratto al 1° febbraio 2020, così come si evince nella citata Relazione del RUP del 27 gennaio 2020, DPO prot. n. 359;
- il costo complessivo dichiarato dalle offerenti per le due figure professionali, pari ad euro 43.440,00 oltre IVA, evidentemente non è sufficiente a sostenere ai costi delle due figure professionali secondo quanto dichiarato in sede di proposta tecnico-organizzativa (14 ore giornaliere nei giorni feriali per la durata del contratto, per un costo quindi pari ad euro 107.240,00 oltre IVA: [euro 20,00 costo/ora x14 ore/giorno x 383 giorni feriali= euro 107.240,00]);
- di conseguenza, il costo della manodopera della mandataria Relazioni, dichiarato in sede di offerta economica, pari ad euro 396.304,00 (confermato nelle comunicazioni di spiegazione delle offerenti del 28 novembre 2019, DPO prot. n. 6993, del 7 gennaio 2020, DPO prot. n. 5) non è sufficiente a sostenere il costo complessivo delle due figure professionali, anche in relazione ai costi per le fisiologiche assenze da lavoro delle lavoratrici e i costi aggiuntivi sopportati dal datore di lavoro per le eventuali sostituzioni a copertura totale delle 14 ore giornaliere nei giorni feriali delle due figure professionali, così come previsto nella proposta tecnico organizzativa (Cons. Stato, sez. III, n. 974 del 2 marzo 2017, Cons. Stato, Sez. V, n. 2815 del 12 giugno 2017);

RITENUTO, alla luce delle considerazioni che precedono, che, in sede di verifica della congruità dell'offerta, Relazioni e Telerete non si sono limitate a fornire spiegazioni sull'offerta originariamente proposta, ma ne hanno modificato degli elementi compositivi, sì da pervenire ad un'offerta diversa rispetto a quella iniziale, indicando una presenza delle due figure professionali di gran lunga più ridotta rispetto a quanto indicato in sede di proposta tecnico-organizzativa (valutata dalla commissione) ed importi insufficienti a sostenere i costi delle due figure professionali secondo l'impegno assunto in sede di proposta tecnico-organizzativa;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha osservato che nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale (Cons. Stato, sez. III, n. 962 del 10 marzo 2016; Cons. Stato, sez. VI, n. 1827 del 6 maggio 2016) e che "... l'impresa aggiudicataria può, al fine di giustificare la congruità dell'offerta, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile indicate inizialmente



nell'offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali da pervenire ad un'offerta diversa rispetto a quella iniziale (in tal senso si veda Cons. di Stato, VI, 5 giugno 2015, n. 2770)..." (Cons. Stato, sez. V. n. 1538 del 5 marzo 2018);

CONSIDERATO che la vigenza del principio dell'immodificabilità dell'offerta è stata confermata anche dall'ANAC nella Delibera n. 475 del 23 maggio 2018, nella quale è statuito che "...Il corretto svolgimento del procedimento presuppone sì l'immodificabilità dell'offerta, ma la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto...";

RITENUTO che la ridotta presenza delle due figure professionali, nonché l'insostituibilità delle stesse in caso di assenza da lavoro (ferie, malattie ecc.), avrebbe un impatto particolarmente sfavorevole sulla reale qualità del servizio, e quindi sulla adeguatezza, serietà e realizzabilità della proposta tecnico-organizzativa;

RILEVATO, sotto altro profilo, che il ribasso percentuale offerto in sede di gara, pari al 25,98% sull'importo posto a base di gara, garantisce solo la copertura del costo complessivo per le due risorse professionali dichiarato in sede di spiegazioni dalle offerenti, pari ad euro 43.440,00 (per 2.172 ore lavorative complessive), e non il reale costo complessivo per le due risorse professionali risultante dalla proposta tecnico – organizzativa, pari ad euro 107.240,00, così come precedentemente calcolato;

RILEVATO, peraltro, che, applicando il ribasso riportato in sede di offerta economica, pari al 25,98% sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza (euro 1.442,00 per la mandataria Relazioni ed euro 386,00 per la mandante Telerete), l'importo di aggiudicazione non risulta pari ad euro 510.682,80, oltre IVA, come dichiarato dalle offerenti nella comunicazione del 7 gennaio 2020, bensì pari ad euro 513.040,92, oltre IVA (690.000,00 – 1.442,00 – 386,00 = 688.172,00 - 25,98% = 178.787,08; 690.000,00 - 178.787,08 = 511.212,92 + 1.442,00 + 386,00 = 513.040,92);

CONSIDERATO che, con comunicazione prot. DPO 6993 del 28 novembre 2019, Relazioni e Telerete hanno dichiarato:

- "...A) l'importo di € 396.304,00 relativo al costo della manodopera dichiarato da Rel.Azioni positive SC.S (mandataria) è da imputare alle attività di:
 - operatrici dedicate alle operazioni di call center numero di pubblica utilità del 1522
 - supporto linguistico e mediazione culturale alle operatrici dedicate al call center
 - formazione e consulenza in ambito giuridico
 - formazione in materia di tutela dei minori.

L'importo di \in 88.520,00 relativo al costo della manodopera dichiarato per la NET BY Telerete Nordest s.r.l.(mandante) è da imputare alle attività di:

- management



- reporting monitoraggio analisi statistiche delle performance del call center
- assistenza tecnica
- formazione dell'utilizzo delle postazioni e degli strumenti informatici del call center..."

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio del 19 dicembre 2019, i rappresentanti delle offerenti hanno precisato che l'importo di euro 484.824,00 (396.304,00 + 88.520,00), riportato come totale delle specifiche voci di costo (non oggetto di punteggio) nell'offerta economica "... non si riferisce agli importi di costo della manodopera della mandataria e della mandante ... Le quotazioni riportate nella ... "offerta economica" sono relative ad eventuali proroghe richieste dalla stazione appaltante, così come indicato nel bando disciplinare di gara, punto 14";

RITENUTO che, pur prendendo atto della precisazione delle offerenti, resa in linea con quanto richiesto nel bando disciplinare di gara, risulta evidente che i costi della manodopera rappresentati in sede di offerta economica (per il caso di proroga contrattuale), pari complessivamente ad euro 484.824,00, si discostano da quelli indicati nella più volte citata comunicazione del 7 gennaio 2020, che riporta i costi, ivi compresi quella della manodopera, per il periodo contrattuale di 18 mesi (nell'offerta economica il costo per l'esperta/o senior, in qualità di responsabile dei servizi, è indicato in euro 64.680,00, mentre nella comunicazione del 7 gennaio 2020 in euro 21.720; nell'offerta economica il costo per le operatrici del *call center* è indicato in euro 356.235,00, mentre nella comunicazione del 7 gennaio 2020 in euro 336.050,63, importi tutti al netto di IVA);

CONSIDERATO che, anche con riguardo all'aspetto sopra indicato, le dichiarazioni delle offerenti in sede di offerta economica svelano un ulteriore profilo di anomalia posto che, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in caso di proroga "...il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante...", con la conseguenza che il contraente non potrebbe applicare prezzi superiori a quelli previsti nel contratto, come invece proposto da Relazioni e Telerete;

CONSIDERATO che l'offerta di Relazioni e Telerete, valutata nel suo complesso per come originariamente formulata in sede di gara, non risulta realizzabile, poiché si basa su caratteristiche del servizio non sostenibili sia sotto il profilo economico (costo della esperta senior responsabile del servizio e della esperta senior supporto psicologico alle operatrici) sia sotto il profilo tecnico organizzativo (ore/giorno feriali per tutta la durata del contratto di presenza delle due figure);

CONSIDERATO che le giustificazioni rese dalle offerenti non hanno dimostrato l'equilibrio complessivo dell'offerta e la sua congruità, sostenibilità e realizzabilità, ma hanno, per contro, confermato la non sostenibilità economica (25,98% di ribasso non garantisce la presenza delle due figure professionali principali della proposta tecnica - organizzativa) e la irrealizzabilità ed insostenibilità della proposta originariamente formulata;



CONSIDERATO che l'art. 97 comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede un giudizio tecnico della stazione appaltante sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta sulla base di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte;

CONSIDERATO che l'art. 97 comma 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede l'esclusione dell'offerta "...se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello dei prezzi o di costi proposti...";

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato ed all'esito di una valutazione complessiva e globale, l'offerta di Relazioni e Telerete, inammissibilmente mutata, risulta non congrua;

VISTA la citata relazione finale del *sub* procedimento di verifica della congruità dell'offerta del RUP del 27 gennaio 2020, inviata alla stazione appaltante e ai componenti della commissione giudicatrice, e le considerazioni ivi espresse in merito alla suddetta verifica, che portano a valutazioni conclusive di non congruità dell'offerta complessiva, sia della proposta tecnico-organizzativa, sia della proposta economica della costituenda ATI Rel.Azioni Positive Società Coop.va Sociale Onlus (mandataria) e ne-t by Telerete Nordest a Socio Unico (mandante), presentate in sede di gara;

VISTA la comunicazione della commissione giudicatrice di "Chiusura dei lavori e trasmissione dei verbali" del 10 febbraio 2020, prot. DPO n. 673, dalla quale si evince, in esito del *sub* procedimento di verifica della congruità dell'offerta, il rinvio "...alla graduatoria provvisoria comunicata dalla stazione appaltante con nota prot. n. 6430 dell'8 novembre 2019, da cui risulta che la migliore offerta successiva è quella presentata da Differenza Donna Onlus ...";

DISPONE

- Di escludere, ai sensi dell'art. 97, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente provvedimento, dalla procedura aperta per l'affidamento del Servizio di gestione del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e *stalking* ed attività connesse, l'offerta presentata dalla costituenda ATI tra Rel. Azioni Positive Società Coop. Sociale Onlus (mandataria) e ne-t by Telerete Nordest a Socio Unico (mandante), prima nella graduatoria provvisoria.
- Di procedere allo scorrimento della graduatoria provvisoria, da cui risulta che la migliore offerta successiva è quella presentata da Differenza Donna Onlus, così come proposto dalla commissione giudicatrice nella comunicazione del 10 febbraio 2020, prot. DPO n. 673, dando mandato al RUP di procedere alle verifiche di rito.



- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità nella sezione "Bandi e avvisi", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Roma, 9 aprile 2020

Cons. Paola Paduano